

Accesso a relazione trasmessa dall'Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito di ricorso straordinario al Capo dello Stato

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

FATTO

Il Sig. ha presentato, alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso con estrazione di copia della relazione trasmessa dall'Amministrazione alla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato introdotto dal ricorrente, in relazione alla fase relativa richiesta cautelare azionata dal ricorrente.

L'Amministrazione, dando atto che la relazione risulta inviata al Consiglio di Stato relativamente alla fase cautelare, ha "differito" l'accesso rilevando che la tale relazione, unitamente alle ulteriori osservazioni e ai documenti, sarebbe stata trasmessa all'istante, per garantire il suo diritto di difesa, con temine per repliche, prima dell'invio del fascicolo al Consiglio di Stato per l'emissione del parere previsto dall'art. 11, comma 1 del D.P.R. 1199/1971.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, atteso che nell'ambito dei ricorsi amministrativi/contenziosi, così come in tutti i procedimenti amministrativi, deve riconoscersi la vigenza di un principio generale diretto ad assicurare adeguate forme di intervento dell'interessato e la tutela del suo diritto di difesa.

Di conseguenza l'Amministrazione deve consentire all'interessato, a fronte dell'espressa richiesta, la visione di tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la relazione ministeriale depositata al Consiglio di Stato ai fini dell'emissione del parere sulla domanda cautelare.

Né spetta all'Amministrazione valutare la non utilità attuale della richiesta, in considerazione delle facoltà difensive che potranno successivamente essere esercitate dall'interessato alla conclusione dell'istruttoria, sussistendo - comunque - un interesse a conoscere la relazione predisposta e trasmessa al Consiglio di Stato e da quest'ultimo presa in considerazione per le determinazioni assunte in ordine alla domanda cautelare.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 16 febbraio 2018)